

ASSOGGETTABILITA' ALL'INPS DEI "CONTRIBUTI CERT".

Con decreto legge n. 82, pubblicato dalla G.U. del 24/4/1990, art. 3 commi 6, 7 e 8, si è disposto che a partire dal periodo di paga relativo ad Aprile 1990, l'imponibile dei lavoratori edili da assoggettare a ritenute previdenziali, deve essere aumentato di una percentuale pari al 15% da calcolarsi sui contributi che devono essere versati mensilmente alla CERT.

A tal fine vanno compresi tutti i contributi relativi alla CERT, esclusi i contributi relativi a Quote Nazionali e territoriali di adesione contrattuale.

Il calcolo dell'imponibile contributivo INPS, che dovrà essere sommato a quello inerente la retribuzione lorda imponibile scaturirà dalla seguente operazione che, a titolo di esempio viene simulata:

Per le Imprese che applicano i CCNL Cooperative Edili è così distribuito:

Carico Impresa:

(ore lavorate) x (importo orario relativo a paga base + indennità territoriale di settore + indennità di contingenza + terzo elemento) x **7,79** x 15%.

Carico Lavoratore:

(ore lavorate) x (importo orario relativo a paga base + indennità territoriale di settore + indennità di contingenza + terzo elemento) x **0,410%** x 15%.

Per le Imprese che applicano i CCNL ARTIGIANI - INDUSTRIA – ANIEM-CONFIMI e CONFAPI-ANIEM:

Carico Impresa:

(ore lavorate) x (importo orario relativo a paga base + indennità territoriale di settore + indennità di contingenza + terzo elemento) x **7,29** x 15%.

Carico Lavoratore:

(ore lavorate) x (importo orario relativo a paga base + indennità territoriale di settore + indennità di contingenza + terzo elemento) x **0,370%** x 15%.